

STATUTO FONDAZIONE POLO DEL '900

TITOLO I SEDE, SCOPO

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una Fondazione denominata "Polo del '900".

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano prevalentemente nell'ambito del territorio regionale.

ART. 2 – SEDE E DURATA DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha sede in Torino.

La durata della Fondazione è fissata fino al 31 dicembre 2025 e potrà essere prorogata dal Collegio dei Fondatori.

ART. 3 – SCOPI

La Fondazione ha per oggetto lo sviluppo e la gestione delle strutture e dei servizi comuni alle istituzioni culturali che aderiscano ad essa come partecipanti.

La Fondazione si impegna altresì a garantire la piena autonomia culturale di ogni singolo ente favorendone nel contempo l'integrazione in un centro culturale innovativo, dinamico e aperto, rivolto soprattutto alle nuove generazioni e ai nuovi cittadini, impegnato nel promuovere la crescita civica e culturale della cittadinanza in relazione ai temi presenti e futuri della società a partire dalla riflessione sulla storia del '900. La Fondazione ha altresì per oggetto la valorizzazione del complesso immobiliare composto dai Palazzi San Celso e San Daniele (il "Complesso"), concessi in uso alla Fondazione dalla Città di Torino.

In particolare, la Fondazione riconosce tra i propri scopi sociali:

- a) la tutela, conservazione, la digitalizzazione e l'accesso integrato secondo modalità innovative degli archivi e delle biblioteche che ne costituiscono il patrimonio culturale;
- b) l'acquisizione di biblioteche, fondi, collezioni di rilievo nell'ambito del proprio oggetto sociale;
- c) la concessione di spazi, con le modalità stabilite dal Fondatore Città di Torino, delle aree del Complesso agli enti culturali partecipanti;
- d) la gestione dei servizi di *facility management* del Complesso;
- e) la gestione degli spazi pubblici e/o comuni;
- f) il coordinamento e la gestione di funzioni integrate quali a titolo di esempio l'attività di comunicazione, promozione e *fundraising* del Polo;
- g) l'ideazione, progettazione, organizzazione e il coordinamento di iniziative integrate, messe in opera anche dai partecipanti oltre le proprie specifiche iniziative, quali, a titolo di esempio:
 - mostre, studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività editoriali, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
 - eventi e attività culturali;
 - itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

La Fondazione può svolgere altresì ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, essa può pertanto:

- a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'assegnazione di borse di studio, l'accensione di mutui o finanziamenti;
- b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguono finalità coerenti con le proprie.

ART. 4 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori, Partecipanti e Sostenitori.

4.1 Fondatori

Sono Fondatori la Città di Torino, la Regione Piemonte e la Compagnia di San Paolo.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata all'unanimità del Collegio dei Fondatori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Dotazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Collegio dei Fondatori ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

4.2 Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, nominati tali con deliberazione del Collegio dei Fondatori con deliberazione unanime motivata in base ad accordo bilaterale, le persone giuridiche, pubbliche e private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione con deliberazione motivata, esprimano la volontà di partecipare attivamente alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi e nel contempo concorrano al suo sviluppo mediante l'attribuzione di beni, materiali o immateriali e/o servizi, o con contributi in denaro, annuali o pluriennali, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Collegio dei Fondatori stesso.

Tra i Partecipanti può essere inoltre identificato per finalità attinenti alla migliore gestione del Complesso il gruppo dei Partecipanti Residenti, ovvero degli Enti presenti nel Complesso con uffici e personale permanenti o temporanei.

Sono Soci partecipanti iniziali della Fondazione: [da completare in sede di atto costitutivo].

4.3 Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, nominati tali con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti e organismi che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo in denaro, annuale o pluriennale che verrà determinato dal Collegio dei Fondatori, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Con apposito regolamento interno, il Consiglio di Amministrazione definisce le categorie di Partecipanti e Sostenitori, disciplinando i rapporti tra essi e la Fondazione, in modo da favorire la più ampia e attiva partecipazione.

ART. 5 – ESCLUSIONE E RECESSO

Il Collegio dei Fondatori decide con deliberazione assunta all'unanimità e sentito il parere del Collegio dei Garanti l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto o da Regolamenti;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Partecipanti receduti o esclusi o che, a qualsivoglia titolo, abbiano cessato di far parte della Fondazione, non possono vantare diritto o pretesa alcuna sui beni e sulle attività della Fondazione.

Essi, al momento della cessazione, tornano in possesso dei beni e patrimoni concessi in uso alla Fondazione ai sensi dell'art.15.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. Essi hanno la facoltà, con preavviso scritto da inviarsi con raccomandata a.r. al Presidente entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, di recedere dalla Fondazione dal secondo anno successivo alla dichiarazione di recesso. In tal caso, essi hanno il dovere di adempiere le obbligazioni assunte, applicandosi per i beni mobili e immobili la disciplina di cui all'art. 17 del presente Statuto.

Il recesso di anche uno solo dei Fondatori costituisce causa di estinzione della Fondazione che verrà posta in liquidazione ai sensi dell'art. 30 del cod.civ.

TITOLO II ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 6 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori;
- il Collegio dei Garanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Assemblea dei Partecipanti e l'eventuale Comitato dei Partecipanti residenti;
- il Direttore;
- il Revisore dei Conti.

Le riunioni degli Organi a carattere collegiale possono essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle Persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità dei partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere la documentazione e di poterne trasmettere.

Delle sedute degli Organi viene redatto il relativo verbale che, debitamente sottoscritto, viene inserito in appositi libri conservati presso la sede della Fondazione, ove ogni componente degli organi può prenderne liberamente visione.

ART. 7 – COLLEGIO DEI FONDATORI

Il Collegio dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori, o loro delegati, ed è presieduto, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione.

Il Collegio dei Fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Esso in particolare:

- a) nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina e revoca il Presidente;
- c) nomina il Revisore dei Conti e ne determina il compenso;
- d) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le linee generali di indirizzo della Fondazione;
- e) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno ed il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno, determinando almeno annualmente i contributi a carico dei Fondatori;
- f) delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie o che siano proposte dal Consiglio di Amministrazione, ivi inclusa la proroga della durata della Fondazione;
- g) delibera lo scioglimento o l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- h) approva l'ammissione alla qualifica di Fondatore, Partecipante e Sostenitore, eventualmente acquisendo il parere del Collegio dei Garanti
- i) determina i criteri in base ai quali si acquisisce la qualifica di Fondatore, Partecipante e Sostenitore;
- j) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;
- k) nomina il Collegio dei Garanti.

ART. 8 – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI FONDATORI

Le riunioni del Collegio sono tenute presso la sede della Fondazione o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il Collegio viene convocato:

- entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo della Fondazione;
- entro il 30 novembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo della Fondazione e delle linee strategiche;
- ogni qual volta venga ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o dietro richiesta motivata e scritta da parte di almeno uno dei Fondatori.

Il Collegio è convocato dal Presidente, o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invio di lettera raccomandata, posta certificata, fax o e-mail con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione contenente la data, l'ora della convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni.

Il Collegio dei Fondatori si esprime all'unanimità dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide se tenute con la presenza di tutti i componenti. È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio dei Fondatori si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

E' invitato ad assistere alle riunioni del Collegio dei Fondatori il Direttore, con funzioni di segretario.

Le delibere del Collegio sono trascritte in apposito Libro verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Art. 9 – IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Fondatori, previo gradimento dell'Assemblea dei Partecipanti, nomina un Collegio dei Garanti costituito da 3 o 5 esperti di chiara fama e riconosciuta indipendenza, individuati su base nazionale o internazionale, avente il compito di:

- a) assicurare il rispetto di principi di etica e di indipendenza pubblica e ideale;
- b) garantire l'autonomia e il pluralismo intellettuale e culturale di ognuno degli enti coinvolti;
- c) individuare linee di sviluppo in grado di garantire al meglio l'azione della Fondazione in una logica di servizio ai cittadini e alla comunità locale e di sostenibilità di fondi pubblici;
- d) fornire pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori su tematiche a proposito delle quali se ne ravvisi la necessità.

Il Collegio dei Garanti si riunisce almeno una volta l'anno e resta in carica 5 anni. La carica di Garante è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della Fondazione.

I componenti del Collegio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica né ad altro titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART. 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) è nominato dal Collegio dei Fondatori, su designazione a turno da parte dei Fondatori e dura in carica tre anni. La prima designazione spetta alla Città di Torino;
- b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- c) vigila sull'esecuzione degli atti approvati dal Collegio dei Fondatori;
- d) convoca e presiede il Collegio dei Fondatori, senza diritto di voto;
- e) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- f) convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti;
- g) sottoscrive gli atti adottati dal Collegio dei Fondatori.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli inoltre può convocare i Fondatori e i Partecipanti in assemblee non elettive, momenti di confronto e analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

Il Presidente può essere revocato con provvedimento del Collegio dei Fondatori per motivate e gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive del Collegio e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza della Fondazione.

In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano di età tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente non riceve alcuna remunerazione in dipendenza della sua carica né ad altro titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo indicazioni di legge.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 componenti, compreso il Presidente, nominati dal Collegio dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- a) n. 1 componente designato dal Sindaco della Città di Torino;
- b) n. 1 componente designato dal Presidente della Regione Piemonte;
- c) n. 2 componenti designati dalla Compagnia di San Paolo;
- d) n. 1 componente designato dall'Assemblea dei Partecipanti.

Essi restano in carica per un triennio, salvo revoca dell'ente che li ha nominati prima della scadenza del mandato; possono essere nominati per al massimo due mandati consecutivi.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, e ogni qualvolta ne facciano richiesta il Direttore, o uno dei componenti che ne ravvisi l'esigenza, con preavviso di almeno 8 giorni, mediante invio di lettera raccomandata, fax, posta certificata o e-mail con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione

contenente la data, l'ora della convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni.

Alle riunioni partecipa il Direttore, in qualità di Segretario.

I componenti del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica né ad altro titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e può deliberare di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità statutarie, esclusi quelli espressamente riservati al Collegio dei Fondatori dalla legge e dallo Statuto. In particolare, e a titolo esemplificativo, il Consiglio:

- a) nomina il Direttore, per la durata di tre anni, tramite bando pubblico, e ne determina il compenso e le funzioni;
- b) approva, su proposta del Direttore, le proposte di linee generali di indirizzo dell'attività della Fondazione da sottoporre al Collegio dei Fondatori ;
- c) definisce, su proposta del Direttore, il programma annuale delle attività e i relativi obiettivi, previo parere dell'Assemblea dei Partecipanti
- d) predispose, su proposta del Direttore, il progetto di bilancio preventivo e consuntivo, sottoposto per parere all'Assemblea dei Partecipanti;
- e) predispose i regolamenti interni per la gestione della Fondazione presentandoli preventivamente all'Assemblea dei Partecipanti;
- f) delibera sulle spese e approva i contratti non rientranti nelle facoltà delegate al Direttore;
- g) delibera, con l'apporto tecnico e professionale degli Enti del Polo, l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili non rientranti nelle facoltà delegate al Direttore;
- h) esamina le proposte in ordine ai programmi e attività della Fondazione formulate dall'Assemblea dei Partecipanti con dovere di risposta.
- i) definisce con regolamento la possibile suddivisione in gruppi di lavoro dei Partecipanti per categoria di attività e partecipazione alla Fondazione
- j) può costituire il Comitato dei Partecipanti Residenti, ai sensi del successivo art. 13.

Le riunioni sono valide se tenute con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. È ammessa la presenza mediante mezzi di telecomunicazione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per le materie sub a), d), la deliberazione è assunta all'unanimità dei componenti.

ART. 12 – IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere rinominato per una sola volta. Deve essere in possesso di specifiche competenze e avere provata esperienza e specializzazione professionale nel campo della implementazione e gestione di servizi culturali.

In particolare, salvo ulteriori attribuzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore predispose le proposte di linee generali di indirizzo, il programma annuale dell'attività e il progetto di bilancio preventivo e consuntivo ed i Regolamenti interni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, cura la gestione ordinaria delle attività della Fondazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, provvede alla tenuta della contabilità della Fondazione e alla cura degli adempimenti amministrativi, tributari e previdenziali della Fondazione. Il Direttore gestisce inoltre le attività culturali, per le quali sarà sua cura coordinarsi con l'Assemblea dei Partecipanti, nel rispetto dei suoi poteri e delle sue responsabilità.

ART. 13 – ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

L'Assemblea dei Partecipanti è composta dai legali rappresentanti dei Partecipanti o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Fondazione, che ne è componente e che la convoca almeno due volte l'anno.

L'Assemblea ha funzioni consultive e di proposta e collabora con il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare, esso formula pareri e proposte in merito al programma delle iniziative e a ogni altra questione per la quale ne richieda espressamente il parere il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Partecipanti formula parere:

- sul programma dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi (art. 11, lett. c);
- sui regolamenti predisposti per il funzionamento della Fondazione e per l'articolazione di tavoli di lavoro all'intero delle categorie dei Partecipanti (art. 11, lett e ed i).

L'Assemblea esprime inoltre il suo gradimento in ordine alla nomina dei Garanti nel termine di 30 giorni dalla richiesta, al fine di verificare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 9. In mancanza di espressa comunicazione nei termini, il gradimento si ritiene espresso.

L'Assemblea può essere convocata su iniziativa di almeno la metà dei suoi membri e avanzare proprie proposte al Consiglio di Amministrazione.

Elegge, a maggioranza assoluta e con il voto unanime dei partecipanti iniziali, il proprio Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.

Essa è validamente costituita laddove siano presenti almeno metà dei suoi membri. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

La partecipazione all'Assemblea non dà diritto ad alcun compenso.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto, ma con diritto di intervento alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti.

Il Comitato dei Partecipanti Residenti può essere costituito con decisione del Consiglio di Amministrazione con il compito di istruire con il Direttore gli aspetti qualificanti della gestione operativa e del coordinamento delle attività nel Complesso, fornendo indicazioni non vincolanti.

ART. 14 – IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dal Collegio dei Fondatori, che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali, dura in carica tre anni e può essere riconfermato alla scadenza.

Vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni da presentare al Collegio dei Fondatori ed effettua verifiche di cassa. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Revisore Legale dei Conti.

Il Revisore dei Conti assiste senza diritto di voto alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

ASPETTI ECONOMICI

ART. 15 – PATRIMONIO INDISPONIBILE E DISPONIBILE

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi attraverso il patrimonio disponibile e indisponibile.

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è composto :

- dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede d'Atto costitutivo dai Fondatori. In particolare, la Città di Torino conferisce la concessione in uso gratuito fino al 31 dicembre 2025 degli immobili _____ di sua proprietà, siti in _____ e delle relative attrezzature;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto destinati all'incremento del patrimonio indisponibile;
- dalle elargizioni disposte da terzi con espressa destinazione a incremento del patrimonio indisponibile.

Il patrimonio disponibile è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti;
- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio indisponibile;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio indisponibile e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La definizione del rapporto tra la Fondazione e gli enti che dispongono a vario titolo di patrimoni bibliotecari e archivistici è demandata per le linee generali ad un Regolamento del patrimonio culturale del polo del '900, il qual preveda la sottoscrizione di una Convenzione tra il singolo Ente e la Fondazione.

ART. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, predispone il progetto di bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta, da sottoporre al Collegio dei Fondatori, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, predispone il progetto di bilancio preventivo annuale da sottoporre al Collegio dei Fondatori.

TITOLO IV VARIE

ART. 17 – SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Collegio dei Fondatori, che ne nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

In ogni caso di scioglimento, estinzione, trasformazione, i beni mobili o immobili conferiti in concessione d'uso alla Fondazione ovvero anche in proprietà, diritto di superficie o altre forme di diritti reali da parte dei soggetti pubblici, torneranno nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Nelle medesime ipotesi disciplinate dal precedente comma, i Partecipanti torneranno in possesso dei beni e patrimoni concessi in uso alla Fondazione.

ART. 18 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.